



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 112 del 30/09/92

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

L'anno millenovecento novantadue addi trenta del mese di settembre alle ore 1,53 nell'Ufficio Comunale di Santa Marinella e nella sede di convocazione Consiliare.

Convocato per deliberazione della Giunta Municipale, con avvisi scritti consegnati a domicilio nei termini prescritti, (come riferisce il messo), si è riunito il Consiglio Comunale in sessione (1) straordinaria di (2) prima convocazione in seduta (3) pubblica per trattare l'oggetto suindicato.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

- | | | |
|-------------------------|------|--|
| 1 - DE FRAIA Vincenzo | | 11 - CANGINI ENRICO PISTOLA MASSIMO |
| 2 - LUCHETTI Luciano | ASS. | 12 - CAPOCCIA Massimo |
| 3 - TREBIANI Mauro | | 13 - SANTORI ANDREA BARBAZZA RENZO |
| 4 - FIORINI Giancarlo | ASS. | 14 - CANGINI MASSIMO CARAI ENRICO |
| 5 - SILVERI Giancarlo | ASS. | 15 - URBANI Antonietta Notazio |
| 6 - ROTA Carla Senise | | 16 - GENTILI Ugo |
| 7 - ROMITELLI Pierluigi | | 17 - MARONGIU Salvatore |
| 8 - BIANCHI Venanzo | | 18 - SANTINI Gianfranco |
| 9 - BORDICCHIA Franco | | 19 - FANTOZZI Rolando |
| 10 - TIDEI Pietro | | 20 - RICCI Achille |

Assenti giustificati o impediti i Consiglieri Sigg.

- | | |
|------------|-------------|
| 1) - | 6) - |
| 2) - | 7) - |
| 3) - | 8) - |
| 4) - | 9) - |
| 5) - | 10) - |

Assiste alla seduta il Segretario ~~ESPRESSO~~ DR. MICHELANGELO APRILE

(1) Ordinaria o straordinaria.
(2) Prima, seconda o terza.
(3) Segreta o pubblica.

Visto l'art.12 della legge 7/8/90 n.241 recante: "Norme nuove in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che testualmente recita:

Art.12 1) la concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ed Enti Pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai corrispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma I deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1);

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto;

Richiamata la propria delibera consiliare n.93 del 29/6/91 esecutiva ai sensi di legge, concernente l'approvazione del regolamento per la concessione di sussidi e provvidenze a favore di cittadini in stato di bisogno;

Udita la proposta di emendamenti riportati dopo il dispositivo della presente deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata e seduta, diciassette Consiglieri presenti e votanti, assenti i Consiglieri Luchetti, Silveri e Fiorini;

DELIBERA

- di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il "Regolamento comunale per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici", che si compone di n.31 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
- revocare, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, il disciplinare, approvato con delibera consiliare n.93 del 29/6/91, esecutiva ai sensi di legge, con il quale sono stati stabiliti i criteri per la concessione di sussidi e provvidenze a favore di cittadini in stato di bisogno;

INTERVENTI E PROPOSTE prima della votazione

L'Assessore Capoccia relaziona brevemente. Dice di avere spedito in data 10/9/92 il regolamento in esame alla commissione speciale per la redazione dei regolamenti previsti dagli artt.4 e 5 della legge n.142/90 e che non si è potuta validamente riunire per mancanza del numero legale (vedere verbale in data 15/9/92). Da una rapida lettura del Capo ; indi legge il punto 2 dell'art.18 così come modificato dell'ufficio proponente sulla scorta della circolare della Regione Lazio.

Il Consigliere Bianchi, volendo dare il proprio contributo, propone di modificare l'art.3 nel senso di aumentare il numero di componenti della commissione comunale consultiva da quattro a cinque, per evitare i casi di parità; inoltre propone che la nomina di essa debba essere del Consiglio e non della Giunta.



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto il parere espresso dal Responsabile dell'ufficio proponente ai sensi della legge 142/90, riguardante la delibera "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSEIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI"

che si allega;

- non necessitando il parere dell'Ufficio Ragioneria in quanto il presente atto non comporta oneri per il Comune;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 53 comma 1° della legge n. 142/90 sul citato atto deliberativo.

S. Marinella, li 30/09/92

Il Segretario Generale
(Dr. Michelangelo Aprile)



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

*Illegibile alla Direzione Com.
N. 112 del 30-8-82*

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI.-

- Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio SERVIZIO

SOCIALE, CULTURA, P.I. e SPORT relativa all'oggetto;

- Vista la regolarità tecnica dell'atto predisposto;

- Si esprime parere favorevole dal punto di vista tecnico e per quanto di competenza, ai sensi del I comma, dell'art. 53 della legge 8/06/1990 N. 142:-

S:MARINELLA li, 29/09/1992

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Ass. Sociale Ottavia ROSI)



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

Ally Della Bella
del 30-8-92

N. 10681

Li, 09/09/1992

C.A.P. 00058

Risposta a nota del Div.
CONVOCAZIONE COMMISSIONE SPECIALE PER LA REDAZIONE DEI REGOLAMENTI
OGGETTO: PREVISTI AGLI ARTT. 4 E 5 LEGGE 142/90.

All.

AL SIG.

Invito la S.V. a partecipare alla riunione relativa all'oggetto il giorno martedì 15 p.v. alle ore 17,30 nella sede Municipale di Via Aurelia n. 455, per trattare il seguente

O. D. G.

- 1) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI;
- 2) VARIE ED EVENTUALI.

Distinti saluti.

IL SINDACO

(Antonietta Urbani)

Antonietta Urbani

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara di aver consegnato copia della presente nelle mani del Sig. _____

S. Marinella, li _____



IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

*Allegato alla Delib. Cons. N. 112
del 30.9.92*

L'anno 1992, del giorno 15, del mese di settembre, si è riunita la Commissione speciale per la redazione dei Regolamenti previsti agli artt.4 e 5 della legge 142/90.

Presiede: il Vice Sindaco Capoccia Massimo.

Assiste con funzioni di Segretario l'Istruttore Direttivo Amm.vo Boelis Giambattista.

E' presente il Commissario: Fantozzi Rolando.

Ordine del giorno:

- 1) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.
- 2) VARIE ED EVENTUALI.

Il Presidente della Commissione prende atto della presenza del Consigliere Fantozzi;

Visto che non si può procedere alla riunione di cui sopra, per mancanza di numero legale, decide di non considerare valida la seduta e di rinviare la stessa a data da destinarsi.

Letto, firmato e sottoscritto.

S.Marinella, li 15/09/1992

IL SEGRETARIO

I COMMISSARI

IL PRESIDENTE



*Testo approvato dal Consiglio
ca. N. 112 del 30.9.92*

COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.112 DEL 30/09/92 CON EMENDAMENTI.

S O M M A R I O

Articolo

DESCRIZIONE

CAPO I - NORME GENERALI

- 1 Oggetto del regolamento
- 2 Definizioni
- 3 Commissione consultiva

CAPO II - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI

- 4 Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"
- 5 Scopo delle "sovvenzioni"
- 6 Carattere delle "sovvenzioni"
- 7 Procedura per l'assistenza delle "sovvenzioni"
- 8 Somministrazioni delle "sovvenzioni"

CAPO III - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

- 9 Soggetti beneficiari dei "contributi"
- 10 Scopo dei "contributi"
- 11 Carattere dei "contributi"
- 12 Procedura per l'assegnazione dei "contributi"
- 13 Erogazione dei "contributi"

CAPO IV - CONCESSIONE DI "SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI"

- 14 Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"
- 15 Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" Limiti
- 16 Procedura per l'assegnazione dei "sussidi"
- 17 Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"

CAPO V - ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

- 18 Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"
- 19 Scopo della concessione di "vantaggi economici"
- 20



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

- 21 Natura del "vantaggio economico"
- 22 Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"
- 23 Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- 24 Norma transitoria
- 25 Riesame delle situazioni in atto
- 26 Termine per la conclusione dei procedimenti
- 27 Individuazione delle unità organizzative
- 28 Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati
- 29 Leggi ed atti regolamentari
- 30 Pubblicità del Regolamento
- 31 Entrata in vigore

CAPO 1 NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:
 - a) la concessione di sovvenzioni;
 - b) la concessione di contributi;
 - c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
 - d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati;

ART. 2 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:
 - a) per "concessione di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc. aventi rilevante entità;
 - b) per "concessione di contributi": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
 - c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione e dall'art.4 dello Statuto Comunale.



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

In particolare si intende:

- per "sussidio": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "ausilio finanziario": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

ART. 3 - Commissione Consiliari.

L'esecuzione del presente regolamento è demandata al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione consiliare competente per materia.

Le Commissioni consiliari dovranno essere istituite entro trenta giorni dalla esecutività del presente atto.

In attesa della loro istituzione, viene sentito il parere della conferenza dei Capi gruppo consiliari.

CAPO II

CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI".

ART. 4 - Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc. non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 5 - Scopo delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori Comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

ART. 6 - Carattere delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri;
2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART. 7 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.
Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
 - l'oggetto dell'iniziativa;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc. cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
3. L'Assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della G. M. su proposta della Commissione di cui al precedente Art. 3 Comma 1.
4. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

ART. 8- Somministrazione delle "sovvenzioni"

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione a seguito di richiesta degli interessati.



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.
6. La erogazione delle sovvenzioni ai soggetti di cui all'art. 4 lettera C) è subordinata al relativo inquadramento fiscale del gruppo, associazione e comitato.

CAPO III CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

ART. 9 - Soggetti beneficiari dei "contributi"

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 10 - Scopo dei "contributi"

Nella concessione di contributi dovranno essere valutati: gli scopi delle attività, i contenuti e le modalità di attuazione delle stesse, la loro conformità alle linee e agli indirizzi programmatici del Comune, il perseguimento di un interesse collettivo, i prevedibili risultati ed è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

Possono essere concessi per iniziative poste in essere da soggetti



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

pubblici e privati concernenti attività, realizzazione o completamento di opere, acquisizione di beni immobili rientranti comunque nelle finalità pubbliche di competenza del Comune di cui alla vigente normativa, con particolare riferimento ai settori economico-produttivo, socio-assistenziale e sanitario, ambientale, culturale, sportivo e turistico, formativo, scolastico e dell'immigrazione.

Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Le attività oggetto di contributo dovranno svolgersi nell'ambito del territorio comunale fatti salvi i casi di particolari e importanti attività o manifestazioni intese a diffondere e valorizzare la conoscenza del territorio provinciale a fini produttivi, turistici culturali, ecc.

ART. 11 - Carattere dei "contributi"

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari, su proposta dell'Assessore al Ramo, sentita la competente Commissione Comunale Consultiva.

ART. 12 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le 12 ore del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce, fatti salvi i diversi termini che verranno adeguatamente pubblicizzati per programmare determinati interventi. Qualora l'attività per la quale viene richiesto il contributo consista in manifestazioni da svolgersi in un ampio periodo di tempo, la relativa istanza può essere prodotta anche in corso di



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

svolgimento;

2. La domanda dovrà indicare:

- la denominazione, il domicilio, la partita I.V.A. e/o C.F. del soggetto richiedente;
- scopi e finalità da perseguire con le manifestazioni;
- proposta dettagliata sull'attività con l'indicazione delle modalità di attuazione e della data di svolgimento se trattasi di manifestazioni o iniziative;
- grado di coinvolgimento dei cittadini;
- preventivo finanziario con le singole voci di spesa, dei mezzi finanziari disponibili e di eventuali altre entrate derivanti da incassi, sponsorizzazioni ed altri contributi,
- indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

Alla domanda dovranno essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto in copia autenticata o altra idonea documentazione per i soggetti sforniti di personalità giuridica. Tale documentazione non è richiesta per gli Enti Pubblici.

Il contributo per manifestazioni e attività per le quali sia prevista la partecipazione di cittadini mediante pagamento, può essere concesso, in misura non superiore al 70% del disavanzo presunto dichiarato dagli organizzatori (intendendosi per disavanzo la differenza tra spese ed eventuali entrate quali iscrizioni, biglietti, sponsor, altri contributi, etc;).

Per le manifestazioni di particolare rilievo, aventi interesse provinciale, regionale o nazionale, il sostegno finanziario può essere determinato fino ad un massimo del 90% del disavanzo previsto.

ART. 13 - Erogazione dei "contributi"

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

La liquidazione del contributo avverrà su presentazione della seguente documentazione:

- a) realizzazione dettagliata a firma del legale rappresentate, sulle attività svolte dalla quale risulti che le indicazioni fornite in sede preventiva, in ordine al programma ed alle finalità, sono state realizzate e perseguite;
- b) consuntivo analitico, sottoscritto dal legale rappresentante delle entrate e delle spese relative alle attività svolte;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4/1/1968 n. 15 con la quale il legale rappresentante:
 - 1) attesti l'entità di eventuali contributi concessi da Enti



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

pubblici e privati;

- 2) indichi, ai fini del pagamento del contributo, il numero del C/C postale o bancario intestato al beneficiario dello stesso o il nominativo della persona autorizzata statutariamente a riscuotere.
- d) giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali con nota di spesa o bolla di accompagnamento) o altra documentazione idonea ai sensi di legge, in copia fotostatica, per un importo non inferiore all'ammontare delle entrate. Potranno non essere documentate minute spese per un ammontare pari al 5% del contributo concesso.

Il comune si riserva di chiedere in visione gli originali della predetta documentazione.

Qualora la documentazione non sia presentata entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del contributo, ovvero dalla data di conclusione dell'iniziativa proposta, il contributo stesso potrà essere revocato;

2. Il contributo concesso non verrà erogato qualora il totale delle entrate (proprie e contributive diverse escluso il contributo del Comune risultasse superiore al totale dei giustificativi di spesa prodotti (con l'aggiunta del 5% per minute spese non documentate di cui al precedente articolo) ovvero verrà erogato nella misura ridotta che ne determini il pareggio. Qualora dal rendiconto emerga una spesa inferiore a quella preventivata il contributo verrà ridotto in misura proporzionale, semprechè il totale delle entrate, comprensivo del contributo ridotto, non superi il totale delle spese. Le eventuali decurtazioni del contributo saranno effettuate, in fase di liquidazione, direttamente dagli Uffici competenti.
3. Qualora il beneficiario del contributo sia un Ente pubblico dovrà presentare, in sostituzione della documentazione di cui ai precedenti punti, la deliberazione del competente organo, munita della dichiarazione di esecutività, con la quale si approva il consuntivo dettagliato delle entrate e delle spese relative alle attività sovvenzionate e si attesti dell'esistenza agli atti dell'Ente dei giustificativi di spesa.
4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

interessati, potrà concedere, sulla somma programmata: acconti proporzionali al grado di attuazione della iniziativa.

6. La erogazione dei contributi ai soggetti, di cui all'art. 9 lettera c) è subordinata al relativo inquadramento fiscale del gruppo.

I contributi in argomento, sempre nel rispetto delle modalità sopra precisate, saranno concessi attraverso le procedure seguenti:

- a) nel quadro di programmi specifici promossi dall'Amministrazione e approvati dal Consiglio Comunale;
- b) attraverso l'esame periodico delle domande relative a singole materie pervenute;
- c) attraverso l'esame di domande singole in presenza di particolari esigenze di utilità sociale, di necessità, di urgenza.

Tutte le erogazioni dovranno avere riferimento alle disponibilità di bilancio maturate.

Per la concessione dei contributi per la realizzazione o il completamento di opere pubbliche o per l'acquisizione di beni immobili i Comuni ed altri Enti pubblici debbono presentare la seguente documentazione:

- 1) domanda sottoscritta dal legale rappresentante con la quale si chiede di essere ammessi alla concessione del contributo, corredata dalla deliberazione autorizzativa, esecutiva ai sensi di legge;
- 2) relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare e dei motivi per i quali è stata decisa l'opera con la relativa previsione di spesa;

Al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare una programmazione finanziaria relativamente a dette iniziative o manifestazioni, le domande di cui al precedente articolo devono pervenire, di norma, entro il 20 settembre di ogni anno. Eccezionalmente, per cause imprevedibili, le domande potranno essere prodotte oltre il suddetto termine ed ammesse a contributo ove residuo disponibilità finanziarie.

Ai fini di cui sopra l'Amministrazione definisce piani di intervento con priorità relative alla effettiva urgenza, necessità e funzionalità delle opere, all'interesse pubblico da soddisfare, alla tutela dei valori storici, archeologici ed ambientali.

L'erogazione dei contributi per la realizzazione o il completamento di



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

opere pubbliche avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) il contributo può essere suddiviso in quote relative al lavori, I.V.A., direzione, progettazione lavori, espropri, imprevisti e revisione prezzi;
- b) il contributo viene erogato per le quote lavori, oltre I.V.A. , a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti e quindi a fronte di appositi stati di avanzamento dei lavori mentre il saldo credito su presentazione di contabilità finale, verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione approvati con delibera esecutiva ai sensi di legge;
- c) le quote relative a direzione lavori, espropri ed eventuali imprevisti e revisione prezzi su presentazione di apposita deliberazione esecutiva ai sensi di legge;
- d) le spese di progettazione possono essere anticipate fino al limite massimo del 10% dell'importo del contributo concesso su richiesta dei soggetti fruitori del contributo e su presentazione di apposita documentazione;
- e) nel caso che non venga chiesta la suddivisione per quote il contributo viene erogato a misura dell'avanzamento dei lavori;
- f) nel caso in cui l'importo di lavori da eseguire sia superiore al contributo disposto dall'Amministrazione a garanzia dell'ultimazione dell'opera viene trattenuto il 10% del contributo, che sarà poi erogato su presentazione del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione approvati secondo le norme vigenti;
- g) i lavori devono essere realizzati su aree o immobili di proprietà dei soggetti beneficiari. Qualora il contributo venga erogato anche per l'acquisizione delle aree eventualmente occorrenti per la realizzazione delle opere, il contributo stesso o quota parte verrà erogata su presentazione di copia autenticata del contratto d'acquisto o, in caso di procedimento espropriativo, su presentazione della documentazione indicante l'ammontare delle indennità di esproprio da corrispondere;
- h) per l'erogazione della prima quota del contributo concesso, occorre produrre oltre al verbale di consegna lavori anche copia autenticata della deliberazione esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene approvato il progetto esecutivo e vengono indicate le fonti di finanziamento nonchè copia del progetto esecutivo stesso;



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

i) nel caso che il contributo venga concesso per la realizzazione o il completamento di più opere, il contributo stesso potrà essere erogato anche se verrà realizzata una sola opera, in misura della richiesta inoltrata per l'opera realizzata e dell'effettiva sfera sostenuta;

L'erogazione dei contributi per l'acquisizione di immobili avrà luogo previa presentazione di copia autenticata del contratto di acquisto.

Il Comune si riserva di eseguire controlli tecnici ed ispezioni per tutte le opere, attività e iniziative che vengono realizzate con propri contributi.

CAPO IV

CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

ART. 14 - Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a essi contingenti.
2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.
3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con artt. 19, comma 1, n. 16, 23 e 25 del D.P.E. 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 15 - Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" - Limiti.

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):
 - a) le persone residenti in questo comune;
 - b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio;
2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.
3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

ART. 16

1) La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposto dalla Giunta Municipale sulla base della richiesta degli interessati o per iniziativa dell'Ufficio Assistenza, sentita la Commissione di cui al precedente art. 3 e a seguito di verifica ed accertamento della condizione di indigenza da parte del Corpo dei Vigili Urbani e dell'Ufficio Assistenza Sociale del Comune.

L'entità dei sussidi mensili scaturiscono dai livelli di reddito di cui appresso:

LIVELLI DI REDDITO ANNUO		SUSSIDIO MENSILE	
- REDDITO	0	fino a	£. 300.000
- REDDITO	da 01 a £. 3.900.000	"	£. 150.000
- REDDITO	da 3.900.001 a £. 5.000.000	"	£. 100.000
- REDDITO	da 5.000.001 a £. 8.000.000	"	£. 50.000

Nel caso di nucleo familiare indigente formato da due o più persone a carico, si aumenta l'intervento di una quota mensile fissa di £. 60.000= pro-capite e, si detrae dal reddito la somma fissa di £. 500.000= per ogni persona a carico.

Per gli anziani soli, si detrae dal reddito l'importo annuo dell'affitto di locazione.

La Commissione di cui al precedente art. 3 può individuare casi di particolare gravità e rilevanza e per questi valutare e proporre alla Giunta Municipale soluzioni differenti.

I sussidi sono erogati solo a seguito di apposita domanda, corredata di ogni documento ritenuto utile e sollecito d'ufficio al fine di chiarire la natura, l'origine, e l'entità del bisogno.

Il documento redatto dai competenti uffici comunali di cui all'art. 16, attestante la condizione di indigenza, ha validità trimestrale.

La Commissione esamina le singole richieste una sola volta nel corso dell'anno, qualora, successivamente pervengono altre richieste da parte di soggetti che hanno già prodotto la domanda precedentemente, si procederà al solo accertamento da parte degli uffici comunali competenti ed in tal caso l'erogazione del sussidio sarà disposta dalla Giunta Municipale sulla base del solo parere favorevole di detti uffici, tenuto conto che la somma dei contributi annuali non può superare il livello massimo previsto dal presente regolamento.



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

I livelli di reddito, possono essere rivalutati annualmente dalla Giunta Municipale.

ART. 17

- 1) La concessione degli ausili finanziari, come prima definiti, è disposta normalmente a richiesta dell'interessato (solo eccezionalmente su proposta dell'Ufficio Comunale) sentita la Commissione di cui al precedente art. 3, e saranno erogati una sola volta in un anno, e avrà la precedenza il caso, nei cui confronti, l'intervento avrà carattere risolutivo.
- 2) L'importo di tali ausili finanziari sarà stabilito a seconda della situazione prospettata.
- 3) La Commissione potrà individuare casi di comprovata e particolare gravità e rilevanza e per questi proporre alla Giunta Municipale soluzioni differenti in deroga all'art. 16.
- 4) Esclusivamente in casi di assoluta urgenza potrà essere disposta la concessione dal Sindaco con ordinanza, ampiamente motivati, a mezzo dell'Ufficio di Economato sempre nel tetto previsto nell'art. 16.
- 5) Le concessioni di cui al precedente comma 4) dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 23 commi 3 e 4 del D.L. 2/3/1989 n. 66.

ART.18

- 1) I sussidi economici e gli ausili finanziari in caso di comprovata necessità potranno essere cumulati ai "vantaggi economici" di cui al capo V del presente Regolamento.
- 2) Relativamente all'assistenza a favore dei minori, si fa proprio quanto comunicato dalla R.L. con proprie circolari nelle quali stabilisce che: "Non essendo stata emanata la Legge Regionale di Riordino delle funzioni Socio-Assistenziali e non essendo stati ancora definiti, tra l'altro, i criteri per l'assistenza economica, integrativa e sostitutiva a favore dei soggetti in età evolutiva a prescindere dal titolo dell'assistenza, si ribadisce, l'obbligatorietà dei Comuni ad applicare, nei confronti di tutti i minori, anche non orfani lavoratori, i criteri già applicati dall'ex - Enaoli, quale riferimento unitario per l'omogeneizzazione degli interventi su tutto il territorio regionale".



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

3) Per gli interventi economici sociali in favore delle famiglie dei detenuti ed ex detenuti vanno considerati i criteri di cui agli artt. 16 e 17 del presente Regolamento; dovrà invece gravare sul fondo specifico D.P.R. 616/77 art. 23) il sussidio da erogarsi alla famiglia al momento della carcerazione del capo famiglia ed il sussidio da erogarsi all'ex detenuto al momento della scarcerazione. Tale intervento sarà stabilito di volta in volta a seconda della situazione economica del soggetto interessato.

4) per i cittadini ex INAIL che necessitano di soggiorni climatici, visto il D.P.E. 18/1979, e la circolare della Regione Lazio del 14/2/1980 Prot. 1676, si interviene:

a) stipulando delle convenzioni con pensioni di 2° categoria in località climato/terapeutica;

b) inserendo gli invalidi nei Servizi Sociali già erogati dall'Ente (es. inserimento nel soggiorno a favore di anziani)

c) concedendo il contributo pari all'importo del costo relativo ad un soggiorno di 12 gg. in una pensione di II categoria;

CAPO V ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

ART. 19 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica;

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 20 - Scopo della concessione di "vantaggi economici"

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

ART. 21 - Natura del "vantaggio economico"



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
 - A) al godimento di beni comunali disponibili ed indisponibili;
 - b) godimento di spazi, aree e beni pubblici;
 - c) concessione con gestione e uso degli impianti sportivi e attrezzature sportive
 - d) concessione e uso attrezzature e macchinari;
 - e) assistenza scolastica
 - f) assistenza socio assistenziale
2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali e alla fruizione agevolata dei servizi.

ART. 22 - procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
 - c) per le persone giuridiche l'elenco degli amministratori;
 - d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.
2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui all'art. 3, limitatamente all'annualità potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.
3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.
4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.
5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.
6. Il godimento del bene ai soggetti di cui all'art. 18 lett. C) è subordinata al relativo inquadramento fiscale del gruppo, associazione o Comitato

ART. 23 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina del corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.
2. La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui al precedente art. 3.

ART. 24 - Norma Transitoria

1. Per gli anni millenovecentonovantadue e 1993 i richiedenti sussidi e contributi saranno invitati entro il termine max. di 30 gg. dalla avvenuta esecutività del presente regolamento a presentare progetti specifici che saranno emanati singolarmente dalla Commissione che adotterà il relativo parere entro 30 gg. dalla richiesta.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 - Riesame delle situazioni in atto

1. Entro mesi 1 (UNO) dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, al riesame di tutte le situazioni in atto.
2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.
3. Entro il termine di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale apposita dettagliata relazione.

ART. 26 - Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 vengono fissati entro un massimo di 60 giorni.

ART. 27 - Individuazione delle unità organizzative

1. Le unità organizzative competenti e responsabili della struttura e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale sono quelle individuati ai sensi dell'art.4 della legge 7 agosto 1990 n.241.

ART. 28 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

ART. 29 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;
- c) le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Sono abrogati i precedenti regolamenti comunali in materia di contributi.

ART. 30 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente articolo 3 nonchè tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 31 - Entrata in vigore

1. il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.112 del 30/09/92.



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

Il presente regolamento:

1) E' stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del
...30-9-72...
con atto n...112...

2) E' entrato in vigore il giorno.....

Data.....

IL SEGRETARIO COMUNALE


.....

orig. del
ORIGINALE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

*prova del diff. nei
documenti del Comune, che in
vece di Approvazione*



S O M M A R I O

Articolo

DESCRIZIONE

CAPO I - NORME GENERALI

- 1 Oggetto del regolamento
- 2 Definizioni
- 3 Commissione consultiva

CAPO II - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI

- 4 Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"
- 5 Scopo delle "sovvenzioni"
- 6 Carattere delle "sovvenzioni"
- 7 Procedura per l'assistenza delle "sovvenzioni"
- 8 Somministrazioni delle "sovvenzioni"

CAPO III - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

- 9 Soggetti beneficiari dei "contributi"
- 10 Scopo dei "contributi"
- 11 Carattere dei "contributi"
- 12 Procedura per l'assegnazione dei "contributi"
- 13 Erogazione dei "contributi"

CAPO IV - CONCESSIONE DI "SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI"

- 14 Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"
- 15 Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" Limiti
- 16 Procedura per l'assegnazione dei "sussidi"
- 17 Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"

CAPO V - ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

- 18 Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"
- 19 Scopo della concessione di "vantaggi economici"
- 20 Natura del "vantaggio economico"
- 21 Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"
- 22 Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo



CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- 23 Norma transitoria
- 24 Riesame delle situazioni in atto
- 25 Termine per la conclusione dei procedimenti
- 26 Individuazione delle unità organizzative
- 27 Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati
- 28 Leggi ed atti regolamentari
- 29 Pubblicità del Regolamento
- 30 Entrata in vigore

CAPO 1 NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:
 - a) la concessione di sovvenzioni;
 - b) la concessione di contributi;
 - c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
 - d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati;

ART. 2 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:
 - a) per "concessione di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc. aventi rilevante entità;
 - b) per "concessione di contributi": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
 - c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione. e dell'art. 4 dello Statuto Comunale

In particolare si intende:

- per "sussidio": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "ausilio finanziario": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un

bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

ART. 3 - Commissione Consultiva;

- 1) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è istituita una "commissione comunale consultiva" così composta:
- Sindaco o suo delegato - Presidente
 - N. TRE (3) membri designati dai capigruppo consiliari di cui n. DUE (2) di maggioranza e UNO (1) di minoranza. Potranno essere designati anche membri non Consiglieri Comunali, purchè in possesso dei requisiti richiesti per essere eletti e che abbiano specifiche professionalità tali da contribuire al lavoro dei vari settori di competenza della Commissione (Sport, Turismo, Cultura, Assistenza Sociale). Ciascun Capogruppo Consiliare designerà al Sindaco il nominativo del proprio candidato.
- 2) La commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, viene nominata con deliberazione della Giunta Comunale per tutto il periodo in cui la stessa Giunta rimane in carica.
3. Tiene luogo al parere della commissione di cui al precedente comma 1, quello delle eventuali commissioni speciali istituite per la gestione del servizio oggetto dell'intervento.

CAPO II
CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI".

ART. 4 - Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc. non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 5 - Scopo delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap

ecc. aventi anche sede fuori Comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

ART. 6 - Carattere delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri;
2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART. 7 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.
Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
2. Nella domanda dovranno chiaramente risultare:
 - l'oggetto dell'iniziativa;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc. cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
3. L'Assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della G. M. su proposta della Commissione di cui al precedente Art. 3 Comma 1.
4. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

ART. 8 - Somministrazione delle "sovvenzioni"

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione a seguito di richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonchè dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di

attuazione della iniziativa.

6. La erogazione delle sovvenzioni ai soggetti di cui all'art. 4 lettera C) è subordinata al relativo inquadramento fiscale del gruppo, associazione e comitato.

CAPO III CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

ART. 9 - Soggetti beneficiari dei "contributi"

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 10 - Scopo dei "contributi"

Nella concessione di contributi dovranno essere valutati: gli scopi delle attività, i contenuti e le modalità di attuazione delle stesse, la loro conformità alle linee e agli indirizzi programmatici del Comune, il perseguimento di un interesse collettivo, i prevedibili risultati ed è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

Possono essere concessi per iniziative poste in essere da soggetti pubblici e privati concernenti attività, realizzazione o completamento di opere, acquisizione di beni immobili rientranti comunque nelle finalità pubbliche di competenza del Comune di cui alla vigente normativa, con particolare riferimento ai settori economico-produttivo, socio-assistenziale e sanitario, ambientale, culturale, sportivo e turistico, formativo, scolastico e dell'immigrazione.

Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Le attività oggetto di contributo dovranno svolgersi nell'ambito del territorio comunale fatti salvi i casi di particolari e importanti attività o manifestazioni intese a diffondere e valorizzare la conoscenza del territorio provinciale a fini produttivi, turistici culturali, ecc.

ART. 11 - Carattere dei "contributi"

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi

con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

3. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari, su proposta dell'Assessore al Ramo, sentita la competente Commissione Comunale Consultiva.

12 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le 12 ore del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce, fatti salvi i diversi termini che verranno adeguatamente pubblicizzati per programmare determinati interventi. Qualora l'attività per la quale viene richiesto il contributo consista in manifestazioni da svolgersi in un ampio periodo di tempo, la relativa istanza può essere prodotta anche in corso di svolgimento;

2. La domanda dovrà indicare:

- la denominazione, il domicilio, la partita I.V.A. e/o C.F. del soggetto richiedente;
- scopi e finalità da perseguire con le manifestazioni;
- proposta dettagliata sull'attività con l'indicazione delle modalità di attuazione e della data di svolgimento se trattasi di manifestazioni o iniziative;
- grado di coinvolgimento dei cittadini;
- preventivo finanziario con le singole voci di spesa, dei mezzi finanziari disponibili e di eventuali altre entrate derivanti da incassi, sponsorizzazioni ed altri contributi;
- indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

Alla domanda dovranno essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto in copia autenticata o altra idonea documentazione per i soggetti sforniti di personalità giuridica. Tale documentazione non è richiesta per gli Enti Pubblici.

Il contributo per manifestazioni e attività per le quali sia prevista la partecipazione di cittadini mediante pagamento ~~comunitario~~ può essere concesso, in misura non superiore al 70% del disavanzo presunto dichiarato dagli organizzatori (intendosi per disavanzo la differenza tra spese ed eventuali entrate quali iscrizioni, biglietti, sponsor, altri contributi, etc;).

Per le manifestazioni di particolare rilievo, aventi interesse provinciale, regionale o nazionale, il sostegno finanziario può essere determinato fino



ad un massimo del 90% del disavanzo previsto.

ART. 13 - Erogazione dei "contributi"

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

La liquidazione del contributo avverrà su presentazione della seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata a firma del legale rappresentate, sulle attività svolte dalla quale risulti che le indicazioni fornite in sede preventiva, in ordine al programma ed alle finalità, sono state realizzate e perseguite;
- b) consuntivo analitico, sottoscritto dal legale rappresentante delle entrate e delle spese relative all'attività svolte;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4/1/1968 n. 15 con la quale il legale rappresentante:
 - 1) attesti l'entità di eventuali contributi concessi da Enti pubblici e privati;
 - 2) indichi, ai fini del pagamento del contributo, il numero del C/C postale o bancario intestato al beneficiario dello stesso o il nominativo della persona autorizzata statutariamente a riscuotere.
- d) giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali con nota di spesa o bolla di accompagnamento) o altra documentazione idonea ai sensi di legge, in copia fotostatica, per un importo non inferiore all'ammontare delle entrate. Potranno non essere documentate minute spese per un ammontare pari al 5% del contributo concesso.

Il comune si riserva di chiedere in visione gli originali della predetta documentazione.

Qualora la documentazione non sia presentata entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del contributo, ovvero dalla data di conclusione dell'iniziativa proposta, il contributo stesso potrà essere revocato;

2. Il contributo concesso non verrà erogato qualora il totale delle entrate (proprie e contributive diverse escluso il contributo del Comune risultasse superiore al totale dei giustificativi di spesa prodotti (con l'aggiunta del 5% per minute spese non documentate di cui al precedente articolo) ovvero verrà erogato nella misura ridotta che ne determini il pareggio. Qualora dal rendiconto emerga una spesa inferiore a quella preventivata il contributo verrà ridotto in misura proporzionale, semprechè il totale delle entrate, comprensivo del contributo ridotto, non superi il totale delle spese. Le eventuali decurtazioni del contributo saranno effettuate, in fase di liquidazione, direttamente dagli Uffici competenti.

3. Qualora il beneficiario del contributo sia un Ente pubblico dovrà presentare, in sostituzione della documentazione di cui ai precedenti punti, la deliberazione del competente organo, munita della dichiarazione

di esecutività, con la quale si approva il consuntivo dettagliato delle entrate e delle spese relative alle attività sovvenzionate e si attesti dell'esistenza agli atti dell'Ente dei giustificativi di spesa.

4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata: acconti proporzionali al grado di attuazione della iniziativa.
6. La erogazione dei contributi ai soggetti, di cui all'art. 9 lettera c) è subordinata al relativo inquadramento fiscale del gruppo.

I contributi in argomento, sempre nel rispetto delle modalità sopra precisate, saranno concessi attraverso le procedure seguenti:

- a) nel quadro di programmi specifici promossi dall'Amministrazione e approvati dal Consiglio Comunale;
- b) attraverso l'esame periodico delle domande relative a singole materie pervenute;
- c) attraverso l'esame di domande singole in presenza di particolari esigenze di utilità sociale, di necessità, di urgenza.

Tutte le erogazioni dovranno avere riferimento alle disponibilità di bilancio maturate.

Per la concessione dei contributi per la realizzazione o il completamento di opere pubbliche o per l'acquisizione di beni immobili i Comuni ed altri Enti pubblici debbono presentare la seguente documentazione:

- 1) domanda sottoscritta dal legale rappresentante con la quale si chiede di essere ammessi alla concessione del contributo, corredata dalla deliberazione autorizzativa, esecutiva ai sensi di legge;
- 2) relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare e dei motivi per i quali è stata decisa l'opera con la relativa previsione di spesa;

Al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare una programmazione finanziaria relativamente a dette iniziative o manifestazioni, le domande di cui al precedente articolo devono pervenire, di norma, entro il 20 settembre di ogni anno. Eccezionalmente, per cause imprevedibili, le domande potranno essere prodotte oltre il suddetto termine ed ammesse a contributo ove residuino disponibilità finanziarie.

Ai fini di cui sopra l'Amministrazione definisce piani di intervento con priorità relative alla effettiva urgenza, necessità e funzionalità delle opere, all'interesse pubblico da soddisfare, alla tutela dei valori storici, archeologici ed ambientali.

L'erogazione dei contributi per la realizzazione o il completamento di opere pubbliche avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) il contributo può essere suddiviso in quote relative ai lavori, I.V.A., direzione, progettazione lavori, espropri, imprevisti e revisione prezzi;
- b) il contributo viene erogato per le quote lavori, oltre I.V.A., a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti e quindi a fronte di appositi stati di avanzamento dei lavori mentre il saldo credito su presentazione di contabilità finale, verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione approvati con delibera esecutiva ai sensi di legge;
- c) le quote relative a direzione lavori, espropri ed eventuali imprevisti e revisione prezzi su presentazione di apposita deliberazione esecutiva ai sensi di legge;
- d) le spese di progettazione possono essere anticipate fino al limite massimo del 10% dell'importo del contributo concesso su richiesta dei soggetti fruitori del contributo e su presentazione di apposita documentazione;
- e) nel caso che non venga chiesta la suddivisione per quote il contributo viene erogato a misura dell'avanzamento dei lavori;
- f) nel caso in cui l'importo di lavori da eseguire sia superiore al contributo disposto dall'Amministrazione a garanzia dell'ultimazione dell'opera viene trattenuto il 10% del contributo, che sarà poi erogato su presentazione del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione approvati secondo le norme vigenti;
- g) i lavori devono essere realizzati su aree o immobili di proprietà dei soggetti beneficiari. Qualora il contributo venga erogato anche per l'acquisizione delle aree eventualmente occorrenti per la realizzazione delle opere, il contributo stesso o quota parte verrà erogata su presentazione di copia autenticata del contratto d'acquisto o, in caso di procedimento espropriativo, su presentazione della documentazione indicante l'ammontare delle indennità di esproprio da corrispondere;
- h) per l'erogazione della prima quota del contributo concesso, occorre produrre oltre al verbale di consegna lavori anche copia autenticata della deliberazione esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene approvato il progetto esecutivo e vengono indicate le fonti di finanziamento nonché copia del progetto esecutivo stesso;
- i) nel caso che il contributo venga concesso per la realizzazione o il completamento di più opere, il contributo stesso potrà essere erogato anche se verrà realizzata una sola opera, in misura della richiesta



inoltrata per l'opera realizzata e dell'effettiva sfera sostenuta;

L'erogazione dei contributi per l'acquisizione di immobili avrà luogo previa presentazione di copia autenticata del contratto di acquisto.

Il Comune si riserva di eseguire controlli tecnici ed ispezioni per tutte le opere, attività e iniziative che vengono realizzate con propri contributi.

CAPO IV

CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

ART. 14 - Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a essi contingenti.
2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.
3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con artt. 19, comma 1, n. 16, 23 e 25 del D.P.E. 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 15 - Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" - Limiti.

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):
 - a) le persone residenti in questo comune;
 - b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio;
 - 170 → c) gli stranieri e gli apolidi.
2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.
3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

ART. 16

- 1) La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposto dalla Giunta Municipale sulla base della richiesta degli interessati o per iniziativa dell'Ufficio Assistenza, sentita la Commissione di cui al precedente art. 3 e a seguito di verifica ed accertamento della condizione di indigenza da parte del Corpo dei Vigili Urbani e dell'Ufficio Assistenza Sociale del Comune.

L'entità dei sussidi mensili scaturiscono dai livelli di reddito di cui

appresso:

LIVELLI DI REDDITO ANNUO

SUSSIDIO MENSILE

	fino a	f.
- REDDITO 0	300.000	300.000
- REDDITO da 01 a f. 3.900.000	"	150.000
- REDDITO da 3.900.001 a f. 5.000.000	"	100.000
- REDDITO da 5.000.001 a f. 8.000.000	"	50.000

Nel caso di nucleo familiare indigente formato da due o più persone a carico, si aumenta l'intervento di una quota mensile fissa di f. 60.000= pro-capite e, si detrae dal reddito la somma fissa di f. 500.000= per ogni persona a carico.

Per gli anziani soli, si detrae dal reddito l'importo annuo dell'affitto di locazione.

La Commissione di cui al precedente art. 3 può individuare casi di particolare gravità e rilevanza e per questi valutare e proporre alla Giunta Municipale soluzioni differenti.

I sussidi sono erogati solo a seguito di apposita domanda, corredata di ogni documento ritenuto utile e sollecito d'ufficio al fine di chiarire la natura, l'origine, e l'entità del bisogno.

Il documento redatto dai competenti uffici comunali di cui all'art. 16, attestante la condizione di indigenza, ha validità trimestrale.

La Commissione esamina le singole richieste una sola volta nel corso dell'anno, qualora, successivamente pervengono altre richieste da parte di soggetti che hanno già prodotto la domanda precedentemente, si procederà al solo accertamento da parte degli uffici comunali competenti ed in tal caso l'erogazione del sussidio sarà disposta dalla Giunta Municipale sulla base del solo parere favorevole di detti uffici, tenuto conto che la somma dei contributi annuali non può superare il livello massimo previsto dal presente regolamento.

Ar.



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(PROVINCIA DI ROMA)

I livelli di reddito, possono essere rivalutati annualmente dalla Giunta Municipale.

ART. 17

- 1) La concessione degli ausili finanziari, come prima definiti, è disposta normalmente a richiesta dell'interessato (solo eccezionalmente su proposta dell'Ufficio Comunale) sentita la Commissione di cui al precedente art. 3, e saranno erogati una sola volta in un anno, e avrà la precedenza il caso, nei cui confronti, l'intervento avrà carattere risolutivo.
- 2) L'importo di tali ausili finanziari sarà stabilito a seconda della situazione prospettata.
- 3) La Commissione potrà individuare casi di comprovata e particolare gravità e rilevanza e per questi proporre alla Giunta Municipale soluzioni differenti in deroga all'art. 16.
- 4) Esclusivamente in casi di assoluta urgenza potrà essere disposta la concessione dal Sindaco con ordinanza, ampiamente motivati, a mezzo dell'Ufficio di Economato sempre nel tetto previsto nell'art. 16.
- 5) Le concessioni di cui al precedente comma 4) dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 23 commi 3 e 4 del D.L. 2/3/1989 n. 66.

ART. 18

- 1) I sussidi economici e gli ausili finanziari in caso di comprovata necessità potranno essere cumulati ai "vantaggi economici" di cui al capo V del presente Regolamento.
- 2) Relativamente all'assistenza a favore dei minori, si fa proprio quanto comunicato dalla R.L. con proprie circolari nelle quali stabilisce che: "Non essendo stata emanata la Legge Regionale di Riordino delle funzioni Socio-Assistenziali e non essendo stati ancora definiti, tra l'altro, i criteri per l'assistenza economica, integrativa e sostitutiva a favore dei soggetti in età evolutiva a prescindere dal titolo dell'assistenza, si ribadisce, l'obbligatorietà dei Comuni ad applicare, nei confronti di tutti i minori, anche non orfani lavoratori, i criteri già applicati dall'ex - Enaoli, quale riferimento unitario per l'omogeneizzazione degli interventi su tutto il territorio regionale".

CAPO V

ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

ART. 19 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come

definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica;

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 20 - Scopo della concessione di "vantaggi economici"

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

ART. 21 - Natura del "vantaggio economico"

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

- A) al godimento di beni comunali ~~ai sensi legge 899/78~~ *disponibili e indisponibili*
- b) godimento di spazi, aree e beni pubblici;
- c) concessione con gestione e uso degli impianti sportivi e attrezzature sportive
- d) concessione e uso attrezzature e macchinari;
- e) assistenza scolastica
- f) assistenza socio assistenziale

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali e alla fruizione agevolata dei servizi.

ART. 22 - procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
- c) per le persone giuridiche l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.

2. La concessione del bene sarà *limitatamente all'ammalato* disposta dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui all'art. 3, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale

c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Sono abrogati i precedenti regolamenti comunali in materia di Contributi.

ART. 30 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge: 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione, di cui al precedente articolo 3 nonchè tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 31 - Entrata in vigore

1. il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Sono abrogati i precedenti regolamenti comunali in materia di Contributi.

*Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 142 del 30.5.1991*

for

L'Assessore Gentili ritiene che il regolamento sia prolisso nel suo contenuto, anche perché tutto sarebbe ricondotto ad una commissione che non ha senso; mentre l'ammissione dovrebbe essere di competenza dei settori specifici, cioè i pareri delle specifiche commissioni.

Il Consigliere Tidei propone di sostituire l'art.3 con il seguente testo: "Le nuove commissioni consiliari competenti per materia provvederanno alla corretta applicazione del presente regolamento".

Inoltre propone, come norma transitoria, che "le commissioni dovranno essere istituite entro 30 giorni dall'esecutività del presente atto e che, in attesa della loro costituzione, le funzioni anzidette verranno momentaneamente esercitate da una commissione costituita da tutti i gruppi consiliari".

Il Consigliere Bordicchia dice che la Commissione consultiva (art.3) di cui ha dato lettura il Consigliere Capoccia va eliminata e bisogna dire che è l'esame delle domande è demandato alle competenti commissioni consiliari, le quali danno i pareri.

Il Consigliere Tidei precisa la proposta: "L'esecuzione del presente regolamento è demandata al Consiglio o alla Giunta, sentito il parere della Commissione competente. Le Commissioni dovranno essere istituite entro trenta giorni dalla esecutività del presente atto. In attesa della istituzione delle commissioni, sentita la conferenza dei capigruppo".

Il Consigliere Bordicchia vorrebbe sapere la differenza tra contributi e sovvenzioni ed inoltre fare un emendamento perché spesso si erogano, a suo dire, contributi senza operare le trattenute fiscali, mentre il Comune su alcuni contributi deve fare la trattenuta.

L'Assessore Carai vorrebbe proporre un emendamento all'art.13, punto 2, nel senso di aumentare dal 5% al 20% le minute spese da non documentare.

Il Consigliere Bianchi non è d'accordo di andare oltre il 5%, perché bisogna essere il più trasparenti possibili. Secondo lui va bene il 5%. Inoltre propone di eliminare nell'art.15 la lettera "C" "gli stranieri e gli apolidi" e di aggiungere alla fine del penultimo periodo dell'art.16 le seguenti parole (previa sostituzione del punto con una virgola) "tenuto conto che la somma dei contributi annuali non può superare il livello massimo previsto dal presente regolamento".

Il Consigliere Bianchi propone ancora di aggiungere nel punto 2 dell'art.22 dopo l'espressione "di cui all'art.3" la seguente "limitatamente alla annualità" ed inoltre di correggere nell'art.24: l'anno da 1991 a 1992 aggiungendo anche il 1993; il termine massimo da 60 a 30 gg. ed alla fine "15" anziché "30 gg."

L'Assessore Gentili propone di emendare la lettera "A" dell'art.21 così: "al godimento di beni comunali disponibili e indispensabili".

Il Consigliere Bianchi propone di correggere l'ultima parte dell'art.26 così: "vengono fissati entro un massimo di 60 giorni"; propone inoltre di correggere l'art.27 in questo modo: "Le unità organizzative competenti e responsabili della struttura e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della adozione del provvedimento finale, sono quelle individuate ai sensi dell'art.4 della legge 7 agosto 1990, n.241". Propone infine di aggiungere una norma finale così espressa: "Sono abrogati i precedenti regolamenti in materia di contributi".

Terminati tali interventi, il Sindaco Presidente pone ai voti la proposta di approvare il regolamento con gli emendamenti emessi dal dibattito. Il Consiglio approva ad unanimità di voti per alzata di mano il Regolamento così come proposto ed emendato che viene allegato alla presente deliberazione, diciassette presenti e votanti.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

ANTONIETTA URBANI

f.to

Antonietta Urbani

Il Consigliere Anziano

DE FRATA VINCENZO

f.to

De Frata Vincenzo

Il Segretario ~~Capo~~ Generale

DR. APRILE MICHELANGELO

f.to

Dr. Aprile Michelangelo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Comunale il 20 OTT. 1992 per restarvi 15 giorni agli effetti dell'esecutività ai sensi della Legge n. 62/1953.

Addi 20 OTT. 1992

Il Segretario ~~Capo~~ Gener.

Il Segretario Capo

Copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il _____ giorno di _____ e contro la stessa _____ sono stati presentati reclami.

Addi _____

Il Segretario ~~Capo~~ Gener.

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo

Addi 20 OTT. 1992

Visto: IL SINDACO



Il Segretario ~~Capo~~ Gener.

Divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi della Legge n. 62/1953 in seguito a pubblicazione all'Albo Comunale dal _____ al _____ senza reclami ed invio alla Sezione Regionale di Controllo Atti Enti Locali in data _____ con foglio N. _____ di prot.

Addi _____

Il Segretario Capo

Regione del Lazio
SEZIONE DI CONTROLLO ATTI EE. LL.
PROVINCIA DI ROMA

VISTO: NULLA DA OSSERVARE

nella seduta del 26. 10. 92

verbale n. 122

Roma, il _____

IL PRESIDENTE

